

	Statuto della "Fondazione Martino - Pascale"	
	ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	1.1 Per volontà della dottoressa Carmela Martino è costituita	Allegato "A" all'atto
	la Fondazione denominata "Fondazione Martino-Pascale",	N. 11.562 di Raccolta
	operante dal 15 maggio 2003.	
	La Fondazione intende operare secondo lo spirito evangelico	
	del "gratis datum" e, perciò aliena da qualsiasi interesse	
	privato.	
	La Fondazione si ispira ai principi della carità e ai valori	
	della solidarietà cristianamente fondata. Per tali ragioni le	
	proprie attività saranno orientate alla:	
	- valorizzazione della dignità della vita; promozione delle	
	forme di partecipazione e, più in generale, di vita allo	
	scopo di valorizzare le capacità psicofisiche di ciascuno;	
	- valorizzazione del protagonismo degli utenti e delle	
	famiglie, anche in relazione all'impostazione e alla gestione	
	delle strutture e dei servizi;	
	- promozione di reti sociali e amicali nelle Comunità di	
	referimento tese a favorire e a sviluppare relazioni	
	intergenerazionali;	
	- collaborazione con le istituzioni pubbliche e soggetti	
	privati che svolgono attività analoghe a quelle della	
	Fondazione.	
	1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo	
	settore, nell'ambito del modello evolutivo e organizzativo	

della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Martino-Pascale ETS".

ART. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Conversano (Ba), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio d'Indirizzo e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, morali, religiose e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le prestazioni socioeducative di sostegno alla famiglia, con particolare riguardo agli aspetti relazionali e psicopedagogici (consultori familiari, psicopedagogici etc.);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, musicali, teatrali, artistiche, turistiche, ricreative di interesse sociale etc., incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla

base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche;

- organizzazione e gestione di attività educative ed autoeducative a livello comunitario, anche extracittadine nello spirito del lavoro di rete;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio d'Indirizzo.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, comunitarie, solidaristiche, di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, che alla data del 27 novembre 2023 ha il valore di Euro 2.221.688,47 (duemilioniduecentoventunomilaseicentottantotto virgola quarantasette) ed è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalla Fondatrice o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

Lo stesso è costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dalla Fondatrice o da terzi senza espresso vincolo

di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 FONDATRICE

7.1 È fondatrice: la sig.ra Martino Carmela, nata in Conversano (BA) il giorno 19 luglio 1928 (C.F.: MRT CML 28L59 C975K).

ART. 8 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

8.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 9 CONSIGLIO D'INDIRIZZO

9.1 Il Consiglio d'Indirizzo è costituito dalla Fondatrice e da sei (6) membri dalla medesima nominati ed è presieduto dalla stessa Fondatrice.

9.2 In caso di morte o impedimento permanente della Fondatrice, ai membri nominati dalla stessa Fondatrice si aggiunge un membro da loro stessi nominato. Le successive nomine vengono effettuate, sulla base della indicazione dei membri cessati, ma in ogni caso deve perennemente far parte del Consiglio d'Indirizzo un esponente della famiglia Martino ovvero un membro dalla stessa famiglia individuato, salvo non vi sia più alcun erede della stessa famiglia o vi sia espressa rinuncia alla nomina del proprio rappresentante da

parte degli aventi diritto.

9.3 La carica di componente del Consiglio d'Indirizzo ha durata di cinque anni, fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio in carica, salvo revoca o dimissioni.

9.4 La carica di componente del Consiglio d'Indirizzo è a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese anticipate per l'espletamento del mandato.

9.5 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi proposti e successivamente messi in atto dal Comitato Esecutivo della Fondazione verificandone i risultati gestionali complessivi.

9.6 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Comitato Esecutivo;
- nomina e revoca i membri del Comitato Esecutivo;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità

di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza "dell'assemblea".

9.7 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente dello stesso, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

9.8 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

9.9 Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

9.10 Di ciascuna delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto contestuale verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 10 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

10.1 Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

10.2 In seconda convocazione il Consiglio d'Indirizzo è

validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

10.3 Ogni componente può ricevere una sola delega da altro componente impossibilitato ad intervenire.

10.4 Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 11 COMITATO ESECUTIVO

11.1 Il Comitato Esecutivo, mediante scelte operative attualizzate in base ai bisogni della Comunità, realizza progetti conseguenti e compatibili con le risorse delle Fondazione.

11.2 Il Comitato Esecutivo è composto da un numero minimo di 2 (due) e massimo di 3 (tre) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Indirizzo, anche tra soggetti estranei allo stesso.

11.3 Il Comitato Esecutivo è inizialmente presieduto dalla Fondatrice, che ne fa parte fino a morte o impedimento permanente.

11.4 La carica di componente del Comitato Esecutivo può essere remunerata esclusivamente in relazione alle attività effettivamente svolte e gli obiettivi perseguiti o raggiunti per la Fondazione, su decisione del Presidente.

11.5 Il Comitato Esecutivo può attribuire per iscritto specifiche deleghe ai propri membri, ivi compresa la rappresentanza verso terzi con collegamento alle specifiche deleghe attribuite.

11.6 Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Comitato restano in carica fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

11.7 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso.

11.8 Ogni membro può essere revocato dal Consiglio d'Indirizzo per giusta causa.

11.9 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Comitato Esecutivo, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel secondo comma. I componenti così nominati restano in carica fino a scadenza naturale dell'intero Comitato.

11.10 Il Comitato Esecutivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione con criteri di economicità, efficacia, efficienza ed attualità.

11.11 In particolare il Comitato Esecutivo:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

– predispone il bilancio di esercizio, da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

– nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone eventualmente compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

11.12 Il Comitato Esecutivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

11.13 Il Comitato Esecutivo è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione dei membri.

11.14 Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

11.15 Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il medesimo e dal segretario.

11.16 Ai componenti del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

12.1 Il Presidente del Comitato Esecutivo - successivamente alla Fondatrice - è nominato dal Consiglio d'Indirizzo.

12.2 Il Presidente del Comitato Esecutivo ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale,

nominando avvocati.

12.3 Il Presidente del Comitato Esecutivo, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ferma restando la possibilità di delegare dette attribuzioni a un membro del Comitato Esecutivo.

12.4 Il Comitato Esecutivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

13.1 L'organo di controllo consta di un Sindaco nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

13.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

13.3 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio d'Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

14.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano

finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 CLAUSOLA DI RINVIO

15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Gianfranco Schiavone

F.to Notaio Domenico Amoruso L.S.